

REGIONE SICILIANA



**Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PS PAC) approvato in via definitiva dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" (di seguito DM 660087/2022);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 30/03/2023, n. 149 con cui è stato approvato il Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Siciliana al PS PAC 2023-2027 quale documento attuativo regionale del Piano stesso;

VISTO il D.P. Reg. n. 444 del 13/02/2023, con cui è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n.91 del 10/02/2023, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura è attribuita la funzione di Autorità di Gestione Regionale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" (GU Serie Generale n.112 del 15-05-2023);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 9 marzo 2023, n. 147385, le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale;

VISTO l'Atlante agro-topoclimatico della Sicilia del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) che permette di caratterizzare l'intero territorio della Sicilia e delle sue isole minori, alla toposcala, quindi con dettaglio territoriale molto elevato, che cartograficamente può essere rappresentato fino alla scala operativa aziendale (<https://www.sitagro.it/jml/sias/atlante-agro-topoclimatico-della-sicilia>);

VISTA la relazione SIAS nota prot. n. 22643 del 12/12/2024 - Evoluzione delle condizioni di siccità in Sicilia nell'autunno 2024;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per l'applicazione della deroga alla BCAA7 - Rotazione delle colture nei seminativi;
A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA
ART. 1

Per quanto riportato nelle premesse, è approvato, in applicazione del D.M. 9 marzo 2023, n. 147385 l'impegno di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) BCAA7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse con declinazione regionale come descritto nell'allegato A

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il parere di congruità relativamente all'elenco delle BCAA e dei CGO declinati a livello regionale e ad AGEA e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n. 9, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta
Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 39/1993



Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

BCAA7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse SICILIA

Ambito di applicazione

La presente BCAA si applica nel 2024 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;

d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse; e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, occorre prevedere una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro. Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali.

Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Considerato che sulla base dell'elaborazione agroclimatica del SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEOROLOGICO SICILIANO (*ALLEGATO nota prot. n. 22643 del 12/12/2024 - Relazione sull'evoluzione delle condizioni di siccità in Sicilia nell'autunno 2024- Analisi al 30/11/2024*) si evidenzia una reale situazione caldo arida per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

*Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 39/1993*